Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1982, n. **1121.**

Istituzione presso il Ministero dell'interno del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'articolo 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'interno, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 con decreto del Ministro dell'interno, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 130

TABELLA A

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Collaboratore tecnico 2 unità	livello 7°	2
Assistente 5 unità Assistente tecnico 2 unità Assistente sanitario 1 unità	» 6°	8
Coadiutore superiore 1 unità	» 5°	1
Operatore tecnico 2 unità Archivista dattilografo 8 unità	» 4°	10
Agente tecnico 5 unità	» 2°	5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. **1122.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 85 - nell'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di « clinica urologica » cambia la denominazione in quella di « istituto di urologia ».

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « fisica nucleare applicata alla medicina » cambia la denominazione in quella di « medicina nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1983
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 17

LEGGE 25 febbraio 1983, n. **56.**

Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Analogamente, i contributi di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 28 febbraio 1983, n. **57.**

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P 2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve

ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342, è ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955: Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 359 del 31 dicembre 1982).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9581, nel secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art. 17 del decreto, dove è scritto: «... all'ufficio del registro *o* provveda...», leggasi: «... all'ufficio del registro *e* provveda...»;

alla pag. 9584, nell'art. 7 della tariffa allegato *A* annessa alla legge del bollo, nel testo modificato dall'art. 27 del decreto, dove è scritto: «... ad uso civile originali e copie.», leggasi: «... ad uso civile: originali e copie.»;

alla pag. 9586, nell'art. 21 della stessa tariffa, dopo le parole: "cinquantamila lire", sono aggiunte le seguenti: "Per ogni esemplare";

alla pag. 9592, prima dell'art. 24 della tabella allegato *B* è inserita la seguente frase: « Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti: ».

Nella stessa pagina le parole: "è sostituito dal seguente", poste accanto agli articoli 24, 25, 26 e 27, sono soppresse.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 febbraio 1983.

Modificazione alle norme concernenti l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare numero 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *A*) dell'art. 7 della circolare n. 310474/MP citata nelle premesse è modificata come segue:

A) *Accettazione dei contenitori cisterna.*

Sono ammessi al trasporto marittimo contenitori cisterna rispondenti alle norme di cui al presente articolo, che siano stati collaudati dall'Ente tecnico.

Tuttavia, le autorità marittime possono accettare, per viaggi occasionali, contenitori cisterna non omologati né collaudati dall'Ente tecnico, a condizione che:

essi siano provvisti di certificato di accettazione da parte di una delle seguenti amministrazioni od enti, per il trasporto dei prodotti chimici pericolosi o dei gas liquefatti; oppure siano provvisti di certificato di rispondenza ai contenitori cisterna « Type 1 » o « Type 2 » o « Type 5 » del codice I.M.O., rilasciati da tali amministrazioni od enti:

Ministero dei trasporti (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

amministrazioni ferroviarie europee secondo le norme della « Union internationale des chemin de fer »;

istituti di classificazione esteri aderenti all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.);

la data di scadenza della prossima visita periodica prescritta per tali contenitori sia posteriore alla data di compimento del viaggio occasionale.

Nel caso di contenitori cisterna provvisti di certificato di accettazione rilasciato da amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati, l'autorizzazione al viaggio occasionale può essere rilasciata dal Ministero della marina mercantile, dopo apposita comunicazione da parte della autorità marittima del porto d'imbarco.

Le autorità marittime devono inoltre accertare, sentito se del caso l'Ente tecnico:

che il certificato di accettazione dei contenitori cisterna copra il prodotto chimico o il gas liquefatto da trasportare e si riferisca effettivamente ai contenitori cisterna da impiegare nel viaggio occasionale;

che i contenitori cisterna siano muniti delle marche di collaudo da parte della amministrazione od ente che ha emesso il certificato di accettazione;

che da tale certificato, oppure dalle marche di collaudo esistenti sui contenitori cisterna, la data di scadenza della prossima visita periodica sia posteriore alla data di compimento del viaggio occasionale;

che, mediante esame esterno, i contenitori cisterna siano in buone condizioni prima del loro imbarco e siano muniti dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;

che la nave che si intende impiegare sia munita dell'attestazione di idoneità al trasporto di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato

liquido o gassoso, di cui all'art. 10 della presente circolare, oppure possegga i requisiti di sicurezza necessari, secondo quanto previsto dall'art. 4 della presente circolare.

Ai fini di quanto sopra, gli interessati devono:

inviare all'autorità marittima del porto d'imbarco copia dei certificati di accettazione dei contenitori cisterna;

comunicare alla suddetta autorità marittima il nome della nave da impiegare per il viaggio occasionale, gli estremi del viaggio con la data di imbarco dei contenitori cisterna e quella presumibile di sbarco, i prodotti da trasportare.

Art. 2.

La nota (14) posta in calce all'allegato 1 alla circolare n. 310474/MP citata nelle premesse è modificata come segue:

(14) I contenitori devono essere realizzati in modo da impedire penetrazione di sostanze estranee e perdite di liquido. Prima del riempimento si deve controllare che l'interno dei contenitori sia accuratamente pulito.

Art. 3.

La nota (14) posta in calce all'allegato 1 alla circolare n. 310476/MP citata nelle premesse è modificata come segue:

(14) Le cisterne dei veicoli devono essere realizzate in modo da impedire penetrazione di sostanze estranee e perdite di liquido. Prima del riempimento si deve controllare che l'interno delle cisterne dei veicoli sia accuratamente pulito.

Roma, addì 17 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: NONNE

(1233)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 332/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 333/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 334/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 335/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50.000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 336/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 337/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 338/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 339/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 340/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 341/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 342/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 39 *dell'*11 *febbraio* 1983.

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 343/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 42 *del* 14 *febbraio* 1983.

(40/C)

Regolamento (CEE) n. 344/83 del Consiglio, dell'8 febbraio 1983, che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel marzo 1983.

Regolamento (CEE) n. 345/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 346/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 347/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 348/83 della commissione, del 10 febbraio 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esametilentetrammina originaria della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica, e che accetta gli impegni e che conclude la procedura relativa alle importazioni di esametilentetrammina originaria della Cecoslovacchia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 349/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 281/83 relativo alla fornitura di frumento tenero all'Honduras a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 350/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 279/83 relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 351/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 352/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 353/83 della commissione, dell'11 febbraio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Pubblicati nel n. L 40 *del* 12 *febbraio* 1983.

(41/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provv. C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 36855 del 1° marzo 1983 praticabili dal 7 marzo 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura	»	442
Petrolio agricoltura	»	431
Gasolio pesca e piccola marina	»	409
Petrolio pesca e piccola marina	»	399
Olio combustibile ATZ	L./kg	297
Olio combustibile BTZ	»	327

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	425	428	431	434	437

A). Ancona, Cagliari Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

Γ) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1451)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980.

Il giorno 2 febbraio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 561, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982.

In conformità dell'art. 20 l'accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1983.

(1216)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 febbraio 1983, n. 52 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 26 febbraio 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a) *per ogni accendisigari per autoveicolo* L. 15.000

b) *per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione* . . . . » 900

c) *per ogni apparecchio di accensione in oro o platino* . . . . » 40.000

d) *per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi* . . » 22.000

e) *per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere* a), b), c) *e* d) . . . » 3.500

f) *per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione* L. 250

g) *per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonché per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio* » 1.000

h) *per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma* » 3.500

i) *per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina* . » 5.000

l) *per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera* h) » 250

Art. 2.

[1] Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, *lettera* l), sono i seguenti:

1) testata dell'apparecchio;

2) corpo dell'apparecchio;

3) rotella ovvero piastrina per il funzionamento del meccanismo di accensione;

4) cristallo unidirezionale del dispositivo piezoelettrico;

5) valvola di entrata del gas;

6) valvola di uscita del gas;

7) serbatoio del gas.

[2] Non sono soggetti a tassazione le parti e i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica ed utilizzati per la produzione degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, *lettera* h).

[3] Alle parti e pezzi di ricambio principali di cui al primo comma si applicano le disposizioni emanate dal Mnistro delle finanze in ordine agli accendigas per uso domestico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198.

Art. 3.

[1] I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato i quantitativi di tali prodotti giacenti, alla stessa data, nei propri magazzini.

[2] L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, notificandone l'importo alle ditte interessate ed informandone la Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, *sulla base dei prodotti venduti, entro novanta giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

[3] In caso di omissione od incompletezza della comunicazione di cui al primo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta e comunque in misura non inferiore a lire cinquantamila. Se la comunicazione viene presentata con ritardo non superiore a quindici giorni, la pena è ridotta ad un quarto. Qualora l'imposta evasa superi cinque milioni di lire, il competente ispettorato dei monopoli dispone la sospensione delle licenze inerenti l'attività svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[4] In caso di mancato pagamento della differenza di imposta entro il termine indicato nel secondo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica:

a) la pena pecuniaria pari al dieci per cento della imposta dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni successivi al termine suindicato;

b) la pena pecuniaria pari al venti per cento della imposta dovuta, se questa è corrisposta oltre trenta giorni dal termine suindicato.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni* le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'articolo 1, *lettere* c), d), h) ed l).

Art. 5.

Le pene pecuniarie previste dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono *quadruplicate.*

Art. 6.

[1] I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono *quadruplicati.*

[2] I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono *quadruplicati.*

L'integrazione per l'anno 1983 rispetto ai versamenti già effettuati, dovrà essere corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6-*bis.*

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale *entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo* 1 *ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni per il pagamento dell'imposta.*

Art. 7.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 8.

[1] L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, è sostituito dal seguente:

« La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni ».

[2] I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

[3] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

[1] I trasferimenti e i conferimenti effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dalla Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a., nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di L. 1.000.000 ed a quelle ipotecaria e catastale nella misura fissa di L. 100.000 ciascuna.

[2] Le plusvalenze realizzate a seguito dei trasferimenti e conferimenti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del reddito agli effetti della imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi.

[3] L'imposta sull'incremento di valore degli immobili eventualmente dovuta sugli atti predetti è stabilita nella misura fissa di L. 1.000.000.

Art. 9-*bis*.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10 *della legge* 2 *agosto* 1982, *n.* 528, *è sostituito dal seguente*:

« *Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore* ».

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1318)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 febbraio 1983 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., nella nuova sede di Prato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 febbraio 1983 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « SO.RE.FI - Società di revisione e fiduciaria S.p.a. » alla società « SO.RE.FI - Società di revisione e fiduciaria S.r.l. », in Torino, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione.

(1240)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Taranto

Con decreto interministeriale 29 gennaio 1983, n. 124, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei terreni ubicati nel comune di Taranto in località Mangachecchia e riportati nel catasto del medesimo comune alla partita 1039, foglio di mappa n. 248/ALL.A, particelle 53 e 54, per una superficie totale di ha 5.36.90.

Con decreto interministeriale 29 gennaio 1983, n. 125, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno di mq 422 circa, ubicato in località S. Vito - Taranto, e censito nel catasto del comune di Taranto alla partita 1039 foglio di mappa 279, particella 155.

(1217)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica alla « Deliberazione 29 luglio 1982. Art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - Ripartizione di fondi per l'anno 1982 ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 247 dell'8 settembre 1982, già rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 285 del 15 ottobre 1982).

Nella riunione del 22 dicembre 1982, il CIPE, a seguito della richiesta della regione Basilicata, ha autorizzato la rettifica dell'allegato *D* di cui alla deliberazione citata in epigrafe, nei seguenti punti:

alla pagina 6372, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1982, la parte relativa al « Programma di competenza delle ULSS » deve intendersi interamente soppressa;

alla stessa pagina, il « Programma di competenza della regione », già rettificato coll'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, alla pagina 7453, va ulteriormente rettificato nel modo seguente:

il testo di cui al punto « 5) Fondo indiviso da ripartire successivamente alle comunità montane per gli interventi delegati alle medesime, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 », viene così sostituito: « 5) Fondo da utilizzare per gli interventi di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 . . . . L. 6.500 milioni »;

dopo il punto 5) viene istituito il punto 6) con la seguente dizione:

« 6) Fondo regionale da assegnare alle sottoelencate USLS per opere di edilizia sanitaria:

ULSS n. 1 - Vulture	L. 4.300 milioni
ULSS n. 2 - Potentino	L. 4.300 milioni
ULSS n. 3 - Val d'Agri	L. 200 milioni
Totale . . .	L. 8.800 milioni ».

(1343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 28 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1398,550	1398,550	1398,65	1398,550	—	1398,50	1398,450	1398,550	1398,550	1398,55
Dollaro canadese	1140,300	1140,300	1139 —	1140,300	—	1140,07	1139,850	1140,300	1140,300	1140,30
Marco germanico	577,490	577,490	577,30	577,490	—	577,49	577,500	577,490	577,490	577,48
Fiorino olandese	522,480	522,480	522,90	522,480	—	522,59	522,700	522,480	522,480	522,46
Franco belga	29,311	29,311	29,34	29,311	—	29,31	29,310	29,311	29,311	29,32
Franco francese	203,790	203,790	204 —	203,790	—	203,82	203,850	203,790	203,790	203,78
Lira sterlina	2128 —	2128 —	2128 —	2128 —	—	2128,17	2128,350	2128 —	2128 —	2128 —
Lira irlandese	1915,800	1915,800	1916 —	1915,800	—	—	1916 —	1915,800	1915,800	—
Corona danese	162,340	162,340	162,45	162,340	—	162,34	162,350	162,340	162,340	162,35
Corona norvegese	196,270	196,270	196,25	196,270	—	196,28	196,290	196,270	196,270	196,25
Corona svedese	187,830	187,830	187,90	187,830	—	187,85	187,870	187,830	187,830	187,85
Franco svizzero	683,670	683,670	684,50	683,670	—	683,68	683,700	683,670	683,670	683,67
Scellino austriaco	82,166	82,166	82,20	82,166	—	82,19	82,220	82,166	82,166	82,16
Escudo portoghese	15 —	15 —	15,15	15 —	—	14,75	14,500	15 —	15 —	15 —
Peseta spagnola	10,703	10,703	10,7125	10,703	—	10,70	10,710	10,703	10,703	10,70
Yen giapponese	5,922	5,922	5,9375	5,922	—	5,92	5,927	5,922	5,922	5,92
E.C.U	1320,510	1320,510	—	1320,510	—	—	1320,510	1320,510	1320,510	—

Media dei titoli del 28 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	95,375
» 5,50% » » 1969-84 . .	89,150
» 6% » » 1970-85 . .	86,150
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 . .	73,175
» 9% » » 1975-90 .	75,350
» 9% » » 1976-91 . .	72,225
» 10% » » 1977-92 . .	75,825
» 12% (Beni Esteri 1980) .	71,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,2500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,650
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,100
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,400
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,900
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	99,775
» » » » 1-12-1981/82 .	99,825
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,175
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,400
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,375
» » » » 1- 3-1982/84 .	99.175
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,900
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,400
» » » » 1- 7-1982/84.	97,625
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,625
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,625
» » » » 1- 7-1982/86.	97,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,450
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,200
» » » 12% 1-10-1983 .	96,500
» » » 12% 1- 1-1984 .	95,250
» » » 12% 1- 4-1984 .	94,400
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,850
» » » 12% 1-10-1984 .	91,125
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	100,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1398,500
Dollaro canadese	1140,075
Marco germanico	577,495
Fiorino olandese	522,590
Franco belga	29,310
Franco francese	203,820
Lira sterlina	2128,175
Lira irlandese	1915,900
Corona danese	162,345
Corona norvegese .	196,280
Corona svedese .	187,850
Franco svizzero .	683,685
Scellino austriaco .	82,192
Escudo portoghese	14,750
Peseta spagnola .	10,706
Yen giapponese . .	5,924
E.C.U.	1320,510

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi undici posti di addetto nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, concorsi pubblici per complessivi undici posti di addetto in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale addetto al traffico aereo;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei trasporti, in data 2 settembre 1971 relativo al riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di addetto;
Visto il decreto ministeriale 11/704 del 29 dicembre 1978 con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, a posti di addetto in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio delle direzioni di circoscrizione aeroportuale aventi sede nelle seguenti regioni:

	Posti a concorso	Regioni
a)	n. 2	Veneto
b)	» 2	Emilia-Romagna
c)	» 2	Toscana
d)	» 2	Calabria
e)	» 1	Piemonte
f)	» 1	Liguria
g)	» 1	Puglia

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi sopraelencati. Qualora nella domanda di ammissione siano stati erroneamente indicati più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo di essi.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto:

1) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei seguenti diplomi di qualifica con esclusione di qualsiasi altro:

addetti alla segreteria e amministrazione di albergo;
addetti agli uffici turistici;
addetti alle aziende di spedizione e trasporto;
corrispondenti commerciali in lingue estere.

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

4) godimento dei diritti politici;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica all'impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua estera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata specificata la regione per cui si intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto pubblico;

2) elementi di diritto della navigazione aerea.

Colloquio - oltre alle materie delle prove scritte:

a) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

b) l'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile; cenni sul Registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

c) le disposizioni fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

d) prova obbligatoria di lingua estera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione Termini via Giolitti n. 34 *nei giorni* 26 *e* 27 *aprile* 1983 *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso o il rinvio delle prove sono tenuti a presentarsi senza ulteriore avviso nella sede e nei giorni indicati nel precedente comune per sostenere le prove scritte.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro quindici giorni dalla data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente articolo 3.

Art. 9.

Le singole graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito tenendo conto della ripartizione dei posti di cui al precedente articolo 1 e delle disposizioni in materia di precedenza nella nomina ove applicabili.

Le graduatorie predette, e quella generale degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina di altrettanti idonei del medesimo concorso regionale dei candidati dichiarati rinunciatari o decaduti o dimissionari, tratti dalla graduatoria generale e secondo l'ordine della stessa.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

8) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7.

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed i documento militare di cui al n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori saranno nominati addetti in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'interessato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1983
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 383

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto residente a . . in via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a . posti (1) di addetto in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione (2).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . presso . . . .

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (3) . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato; (4)

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

di non aver presentato altre domande di ammissione ai concorsi con destinazione in altra regione diversa da quella prescelta.

Per la prova orale obbligatoria di lingua estera sceglie . . . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Roma, ...

Firma (5)

. . . .

(1) Indicare il numero dei posti del concorso prescelto.

(2) Indicare la regione prescelta (nella domanda dovrà essere indicata una sola regione).

(3) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . al . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(5) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(1334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 150.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 150, già fissate per i giorni 1-2 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 14 gennaio 1983, pag. 341 sono state rinviate come segue:

prima prova: 8 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 9 marzo 1983, ore 8,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, via Celoria, 10, Milano.

(1419)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1979, concernente l'elenco degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975 n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto alle inclusioni nell'elenco degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975 n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Castelli Luciano, nato a Porto Azzurro il 17 luglio 1936, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso della idoneità regionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 31 luglio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Magni Ettore, nato a Ferrara il 9 maggio 1937, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a prescindere dal possesso dell'idoneità regionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 31 luglio 1979, è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(845)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 1° giugno 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale di aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979;

Visto il proprio provvedimento in data 10 febbraio 1981 con il quale il dott. Renzo Gaglione, nato a Taranto il 7 febbraio 1947, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Roma;

Considerato che con ordinanza n. 113 reg. ord. 285/81 reg. ric. 81 del 14 marzo 1981 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Renzo Gaglione ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settantacentesimi);

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041 reg. dec. n. 2860/79 reg. ric. anno 1981 dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al « servizio non di ruolo » di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Decreta:

Il dott. Renzo Gaglione, nato a Taranto il 7 febbraio 1947, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame regionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979 approvata con decreto ministeriale 1° giugno 1981 con il punteggio di 70/100 (settantacentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1251)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a dodici posti di segretario, ad un posto di operatore tecnico (meccanografo), a cinque posti di coadiutore ed a quattrocentodiciannove posti di manovale (operatore comune - prima categoria).

Con decreto 16 settembre 1982, n. 20215/PR. I, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 129, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9, del 22 febbraio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della carriera di concetto della direzione provinciale del tesoro di Bolzano. Di detti dodici posti tre sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, otto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno agli appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 22 febbraio 1983.

Con decreto 16 settembre 1982, n. 20213/PR. I, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 128, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 22 febbraio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico (meccanografo) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della qualifica esecutiva della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 22 febbraio 1983.

Con decreto 16 settembre 1982, n. 20216/PR. I, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 128, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 22 febbraio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della qualifica esecutiva della direzione provinciale del tesoro. Di detti cinque posti un posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 22 febbraio 1983.

Con decreto 22 novembre 1982, n. 20290/PR. I, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1983, registro n. 1, foglio n. 41, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Aldo Adige n. 9 del 22 febbraio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattrocentodiciannove posti di manovale (operatore comune - prima categoria) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di prima categoria, operatore comune dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Di detti quattrocentodiciannove posti sessantasei sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, trecentoventinove ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ventiquattro agli appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 22 febbraio 1983.

(1383)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN GORIZIA

Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante presso il comune di Grado.

La giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con deliberazione 16 novembre 1982, n. 5146, ha nominato, nelle persone di seguito elencate, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di veterinario condotto presso il comune di Grado, già bandito dal veterinario provinciale di Gorizia con decreto 29 settembre 1981, n. 7/16/687:

Presidente:

De Simone dott. Cesare (dirigente di specializzazione amministrativo del ruolo unico regionale).

Componenti:

Tomatis dott. Costanzo, (dirigente di specializzazione veterinaria del ruolo unico regionale);

Damico rag. Leonardo, (consigliere di specializzazione amministrativa del ruolo unico regionale);

Ballarini dott. Giovanni, (libero docente di clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Parma);

Artioli prof. Elfo, (docente di ispezione degli alimenti di origine animale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Parma);

Vida dott. Luigi, (veterinario condotto di Gradisca d'Isonzo).

Segretario:

Longallo dott.ssa Rosella Bianca, (consigliere di specializzazione giuridico-amministrativa del ruolo unico regionale).

Il presidente: MARTINA

(1252)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 3, in Isernia:

un posto di aiuto medico per la sezione infettivi presso il presidio ospedaliero « F. Veneziale » (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia presso il presidio ospedaliero « F. Veneziale » (entrambi a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare presso il presidio ospedaliero « F. Veneziale » (entrambi a tempo pieno);

un posto di assistente di pneumologia presso il presidio ospedaliero « F. Veneziale » (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 7, in Termoli:

un posto di direttore sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica) presso il presidio ospedaliero « S. Timoteo ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Molise assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(109/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto radiologo di cui uno per l'attività di fotoradioterapia;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione I dell'ente in Milano.

(116/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830620)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.